CAMERA DEI DEPUTATI

N. 94

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRILLI ANTONIO, CRUCIANI, NICOSIA, LATTARI GIUGNI IOLE

Presentata il 5 giugno 1963

Istituzione di un ruolo speciale per le scuole reggimentali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta di legge ha come finalità la istituzione di un ruolo speciale dei maestri per le scuole reggimentali; intende cioè realizzare una esigenza che, ogni giorno che passa, si avverte più viva e sentita. Ciò specie dopo la legge che istituisce il ruolo organico per le scuole carcerarie.

Non vi è chi non veda la importanza realmente decisiva di queste scuole per quanto riguarda la lotta all'analfabetismo.

Siamo al cospetto di scuole autenticamente popolari ed infatti la maggior parte dei frequentatori delle stesse hanno già frequentato le scuole popolari. Nei confronti di queste ultime però, hanno un vantaggio decisivo e determinante: il reclutamento, se così si può dire, obbligatorio.

Siamo veramente dinanzi ad una situazione ideale per dare all'analfabetismo un grosso colpo. Tutti i giovani, tranne piccolissime aliquote, devono compiere i mesi prescritti di servizio militare; il che significa che tutti i giovani analfabeti devono frequentare le «reggimentali», devono cioè passare per la «strada obbligatoria» di questo tipo di scuola.

Quale migliore occasione di questa? Il servizio militare, poi, acquisterebbe un'altra benemerenza: non solo contribuirebbe a dare alla Nazione i suoi combattenti in tempo di guerra, ma darebbe alla stessa, in tempo di pace, cittadini più progrediti, più utili a sè stessi ed alla collettività.

Per raggiungere nel migliore dei modi lo scopo è necessario, però, organizzare bene questo insegnamento, principalmente dandogli continuità e creando una categoria di insegnanti specializzati per le sue particolari caratteristiche. Invece attualmente le Autorità militari e scolastiche si trovano sempre dinanzi a nuovi elementi, ossia a giovani maestri che subentrano a quanti lasciano il posto per migliore destinazione.

Le scuole reggimentali non si possono affidare a tutti i maestri ma a certi maestri, cioè ad elementi già provati, elementi che sono formati nel continuo contatto con i giovani militari analfabeti. È una esperienza che non può essere sostituita da nessun'altra esperienza, da nessuna per quanto approfondita conoscenza pedagogica. Una esperienza che non si distrugge ma resta negli anni e che non deve andare perduta.

La mancanza di organico nelle scuole, riduce l'insegnamento a forme di esperienze iniziali; giovani maestri si formano, vincono dei concorsi e se ne vanno.

Nè si dica che un organico prevede una stabilità di masse che non è possibile nelle scuole reggimentali, i reggimenti si spostano; c'è un elemento fluido.

Non è questo un motivo valido per dover rinunziare ad un organico ed ai vantaggi che esso comporta, a dei quadri cioè per combattere l'analfabetismo che solo nelle caserme può essere facilmente debellato, se, oltre al noto spirito di comprensione delle autorità militari, vi sono dei maestri preparati.

I reggimenti, poi, si spostano solo in casi rari ed eccezionali. Normalmente hanno una loro sede, dove restano fissi.

Nella scorsa legislatura una proposta in tale senso venne presentata il 26 giugno 1959 dall'onorevole De Vito e da altri deputati. A questa proposta si aggiunse il 24 maggio 1962 una analoga proposta dell'onorevole Titomanlio e di altri deputati.

La Commissione VIII in sede legislativa approvò un nuovo testo, unificando le due proposte, ma esso non riuscì a ottenere, a causa dello scioglimento delle Camere, la necessaria approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

Ripresentiamo ora la proposta di legge confidando, onorevoli colleghi, nel vostro interessamento e nella vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole per militari, ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono istituiti ruoli speciali provinciali per gli insegnanti elementari che si dedicano a questo tipo d'insegnamento.

Il numero iniziale dei posti di ciascun ruolo speciale provinciale è stabilito in base alle disponibilità di bilancio di cui all'articolo 6 della presente legge.

Il numero dei posti del ruolo speciale sarà aumentato in base alle norme che regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.

ART. 2.

La nomina in prova del personale insegnante si consegue mediante pubblico concorso per esami e titoli, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma magistrale e dei titoli e requisiti specifici richiesti dal Ministero della pubblica istruzione di concerto col Ministero della difesa.

Per il rilascio dei titoli di cui al comma precedente sono periodicamente istituiti corsi di specializzazione dal Ministero della pubblica istruzione di concerto col Ministero della difesa.

ART. 3.

Agli insegnanti delle scuole per militari collocati nel ruolo speciale si applicano le norme sullo stato giuridico ed economico del personale insegnante del ruolo normale, nonchè quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza stabilito per il medesimo personale.

ART. 4.

Gli insegnanti delle scuole per militari possono essere anche impiegati in corsi di istruzione postelementare, nonchè adibiti all'assistenza scolastica e alle biblioteche presso gli Enti militari aventi scuole.

La durata dell'anno scolastico nelle scuole per militari di cui ai precedenti articoli, non è legata al normale calendario scolastico.

ART. 5.

Nella prima attuazione della presente legge in relazione al contingente dei posti costituenti i ruoli speciali provinciali delle scuole per militari, sarà bandito un concorso per esami e titoli riservato ai maestri non di ruolo, che, alla data del bando di concorso, abbiano prestato servizio nelle scuole reggimentali per non meno di tre anni con qualifica non inferiore a « buono » e siano in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Gli esami avranno luogo presso i Provveditorati agli Studi delle province in cui funzionano scuole per militari.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo le modalità previste dall'articolo 10; primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 191.

La nomina dei vincitori avrà decorrenza dal 1° ottobre successivo all'espletamento del concorso.

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 si provvede con la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e con la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo concernente retribuzioni, assegni vari ed oneri previdenziali a carico dell'amministrazione per gli insegnanti delle scuole per militari in servizio, del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della difesa saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge.

Ogni disposizione legislativa in contrasto con la presente legge è abrogata.